

Provincia di Ascoli Piceno  
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale  
P.O. Tutela Ambientale  
PEC: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

COMUNE ASCOLI PICENO  
Sportello Unico Attività produttive - SUAP  
PEC.: [suap.ap@emarche.it](mailto:suap.ap@emarche.it)

**OGGETTO: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR). G.E.T.A. Srl. Comune di Ascoli Piceno. “NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO”.**  
**Avviso di indizione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 26/01/2023. Richiesta di integrazioni.**

In riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale Prot n. 27007/PROT del 21.12.2022, acquisita in pari data al Prot. ARPAM n. 39877, relativa all'istanza per la realizzazione di una vasca di discarica per rifiuti non pericolosi in località Alto Bretta nel comune di Ascoli Piceno, esaminata la documentazione e relativi elaborati tecnici pubblicati sul sito della Provincia di Ascoli Piceno, al fine di poter fornire il proprio contributo istruttorio si richiedono le seguenti integrazioni.

**Procedura di VIA – art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

- 1) In relazione al punto 8.1 dell'elaborato R02, devono essere definiti punti di controllo della ricaduta di emissioni odorigene, le modalità di indagine, la frequenza delle misure ed i valori di accettabilità, ubicati sia a monte che a valle della discarica (perimetralmente al sito) nella direzione prevalente dei venti, al fine di poter porre in atto le azioni correttive “*Nel caso in cui tali misure si dimostrassero non sufficienti ad impedire il diffondersi di odori molesti, si provvederà alla predisposizione di idoneo impianto di deodorizzazione*”. Tali monitoraggi dovranno essere inclusi nella relazione annuale del PMC;
- 2) Ai sensi dell'art. 22 lett. “e” e dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 deve essere presentato il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto (PMA);
- 3) Lo studio di impatto ambientale individua (Elaborato SIA04), in relazione ai n° 6 recettori più prossimi all'installazione, le ricadute degli inquinanti atmosferici simulate sia per la fase ante operam che per la fase post operam. In particolare, le valutazioni sono riassunte nelle tabelle n° 2.35 (ante operam) e 2.91 (post operam); Per il parametro metano, non viene stimato il valore di concentrazione ante operam, a fronte di un valore post operam che ai recettori è compreso tra 1,9 e 9,3 µg/m<sup>3</sup>. Si chiede una stima del valore ante operam ed il conseguente aggiornamento della tabella n° 2.35, al fine di poter valutare la significatività dell'impatto per il parametro in parola. La valutazione delle ricadute contempla il parametro di emissioni odorigene, in relazione al quale si chiede di aggiornare il quadro valutativo rappresentato sinteticamente nelle tabelle sopra citate con le sostanze H<sub>2</sub>S ed NH<sub>3</sub>, quali costituenti e traccianti dei rispettivi composti solforati e composti ammoniacali, notoriamente caratterizzati da soglie di percezione dell'odore estremamente basse.

- 4) Il SIA (Elaborato SIA04) stima un flusso di massa di biogas generato da emissioni diffuse dal corpo di discarica pari a circa 23.540 g/h, su di una superficie di circa 15.000 m<sup>2</sup>, rappresentativo del 20% della produzione complessiva del biogas di discarica. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si chiede di fornire una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi derivanti dal biogas emesso. In particolare, i criteri e le tecniche di estrazione del biogas nonché l'efficace e corretta gestione della depressione su tutto il corpo di discarica al fine di ridurre al minimo la quota di biogas dispersa in atmosfera.
- 5) La raccolta delle acque di prima pioggia determina n° 2 scarichi in acque superficiali, previo accumulo in apposite vasche di raccolta e separazione dalle acque di seconda pioggia (Punto 5.6 dell'Elaborato R02 "Relazione Tecnica"); La volumetria delle vasche di accumulo è definita al punto 6.2 dell'Elaborato R05 "Relazione Idraulica" (Tabella 6.1 "Determinazione del volume minimo delle vasche di prima pioggia") ed è funzionale alla raccolta dei primi 5 mm di pioggia. Gli inquinanti caratteristici dello scarico finale sono stati individuati in SST e Idrocarburi totali ed in funzione di questi è stato previsto un sistema di trattamento costituito da un comparto di disoleazione ed uno di sedimentazione (Figura 6.2 dell'elaborato R05). È necessario integrare lo studio di impatto ambientale con la valutazione delle pressioni esercitate dagli scarichi sopra descritti sul corpo idrico superficiale recettore, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque; devono essere individuati nell'Elaborato D23 i punti di controllo e di immissione degli scarichi al corpo recettore.
- In relazione all'elaborato D21 si chiede la descrizione dei punti da F1 a F4 e descrizione di eventuali pozzetti di controllo per le diverse tipologie di acque raccolte e collettate in acque superficiali (Torrente Bretta) o eventualmente sul suolo.
- 6) Descrizione della gestione delle acque di lavaggio dei mezzi e delle acque impiegate per il lavaggio delle ruote; descrizione delle eventuali pressioni esercitate dai reflui prodotti sul corpo idrico superficiale recettore;
- 7) Descrizione della gestione dei n° 2 serbatoi del gasolio per il rifornimento dei mezzi, in relazione a quanto disposto all'art. 42 delle NTA del vigente piano di tutela delle acque (Elaborato D14 – Elemento n° 7);

#### **Procedura di AIA – art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

- a) In attuazione dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere predisposto il Piano di Monitoraggio e Controllo con la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); questo deve essere prodotto in conformità a quanto disposto nella DGRM 258/2019 all'allegato "C". Il PMC deve includere il monitoraggio degli odori, in quanto tale parametro risulta rappresentativo anche tra i parametri emissivi contenuti nella valutazione del rischio ambientale e sanitario della discarica – elaborato R14.
- b) Aggiornamento degli elaborati progettuali R02 punto 4 e D12 con una barriera di base per discariche di rifiuti non pericolosi (Punto 2.4.2 "Barriera di fondo e delle sponde"), in linea con le disposizioni normative, in tutti i livelli e come di seguito descritto:
- Livello 2-b verifica delle caratteristiche della geomembrana in riferimento alla norma UNI di settore ed allo spessore minimo previsto dalla norma in parola
  - Livello 2-c verifica delle caratteristiche del geotessuto in riferimento alla norma UNI di settore ed alla massa areica minima prevista dalla norma in parola
  - Livello 3 Strato drenante di spessore maggiore di 0,5 metri e permeabilità  $k$  maggiore o uguale a  $10^{-5}$  m/s classi A1 e A3 della classificazione HRB-AASHTO e con le caratteristiche

- granulometriche e chimico-fisiche previste dalla norma (fatta eccezione per le sponde che abbiano una pendenza maggiore di 30°); nel caso di sostituzione dello strato drenante sulle sponde, questo deve garantire una capacità drenante equivalente e deve essere raccordato al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.
- c) Aggiornamento degli elaborati progettuali R02 punto 4 e D12 con una copertura superficiale finale (Punto 2.4.3 “Copertura superficiale finale”) conforme in tutti i livelli, come di seguito indicato:
- Livello 2 verifica dello strato drenante in relazione alla trasmissività e permeabilità prevista dalla norma con  $K > 10^{-5}$  m/s;
  - Livello 5 strato di regolarizzazione per permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti
- d) Ai sensi di quanto previsto all’art. 9 comma 1 lett. “b” del D.Lgs. 36/2003 deve essere predisposto un piano per la formazione del personale operante nell’installazione;
- e) In relazione all’Elaborato R11 “Piano di Utilizzo” si fa presente che dovranno essere definiti i quantitativi delle terre e rocce da scavo, i cui valori analitici hanno superato le CSC colonna “A” (Inferiori alla colonna “B”) della tabella 2 dell’allegato 5, della parte Quarta, del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rispetto al volume complessivo dello scavo. La stima dei quantitativi può essere ritenuta attendibile anche tramite l’applicazione della tecnica dei poligoni di Thiessen. Potranno altresì essere realizzati ulteriori carotaggi per identificare più dettagliatamente le aree potenzialmente contaminate; Le aree di deposito dei materiali caratterizzati da livelli di contaminati superiori alle CSC dovranno essere individuate e distinte dai restanti materiali di scavo, valutando quanto disposto all’art. 5 comma 1 lett. “a” del DPR 120/2017 o, se del caso, all’art. 23 comma 1 del Decreto in parola.
- f) In relazione ai risultati della caratterizzazione del suolo di cui all’elaborato R11, con riferimento ai terreni classificati in colonna “B” della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si chiede di chiarire la fase progettuale di gestione di tali materiali in funzione delle procedure operative eventualmente applicabili secondo quanto disposto al titolo V della Parte Quarta del Decreto in parola;
- g) In relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, premesso che:
- l’obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento, individuando punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, così come disposto al punto “5.1 – Acque Sotterranee” dell’allegato 2 al D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii.;
  - subito a valle idrogeologica della recinzione lato Nord sono presenti dei “Depositi alluvionali terrazzati” ad alta permeabilità (*così come riportato nel documento “D27 – Carta Geologica e della permeabilità”*) e ad alta vulnerabilità, indentificati dalla legenda geologica con il codice “MUSbn” della cartografia tecnica regionale n.362120, di cui è stato riportato uno stralcio nel documento presentato avente codice “D24 – Carta Geologica”;
  - l’immersione degli strati della formazione marnosa che funge da badrock impermeabile, riportata nelle sezioni geologiche di cui al documento avente codice “D25 – Sezioni Geologiche”, risulta essere Nord-Est, ossia in direzione dei depositi alluvionali terrazzati di cui al punto precedente, adiacenti alla recinzione della discarica;
  - sia i piezometri di monitoraggio di valle sia quello di monte, risultano ubicati su terreni a bassissima permeabilità, i quali non sono interessati da circolazione idrica, così come si evince dalle colonne stratigrafiche di cui al documento avente codice “R03 – Relazione Geologica e Idrogeologica”, e così come illustrato nel capitolo 3.2 dello stesso documento;

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene che la rete di monitoraggio delle acque sotterranee debba essere aggiornata o integrata (mantenendo l’ubicazione dei piezometri già previsti in progetto) come di seguito:

- 1) i piezometri di monte e di valle devono essere realizzati e installati sui depositi alluvionali terrazzati aventi codice "MUSbn" della cartografia tecnica regionale n.362120, di cui è stato riportato uno stralcio nell'Elaborato avente codice "D24 – Carta Geologica";
  - 2) il piezometro di "monte" deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) ad ovest del corpo discarica (monte idrogeologico);
  - 3) il primo piezometro di valle deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) di fronte al corpo discarica;
  - 4) il secondo piezometro di valle deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) a sinistra del corpo discarica (valle idrogeologica);
- h) In relazione ai piani di intervento specifici relativi alla matrice acqua sotterranea, definiti ai punti 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3, dell'elaborato "R07 – Piano di Gestione Operativa", a completamento dei possibili scenari di eventi imprevedibili, si ritiene necessario integrare gli elaborati con le seguenti azioni e verifiche (riferite ai livelli di guardia di cui al punto 5.1 dell'allegato 2 della norma in parola):
- ✓ le acque superficiali del corpo discarica non abbiano fatto riscontrare anomalie o eventi imprevedibili anche a seguito di eventi meteorologici eccezionali o malfunzionamento della rete di raccolta
  - ✓ la potenziale interazione con infiltrazioni superficiali e non connessa alla circolazione idrica sotterranea (Piezometri ubicati su terreni a bassissima permeabilità);
- i) Per le acque sotterranee deve essere stabilito un livello di guardia per tutti i parametri monitorati associato allo specifico piano di intervento predisposto all'elaborato R07, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
- j) Il monitoraggio delle acque superficiali deve prevedere un livello di guardia associato ad uno specifico piano di intervento; il piano di intervento deve prevedere il ripetere al più presto il campionamento per la verifica della significatività dei dati;
- k) Il monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell'aria deve prevedere un livello di guardia associato al parametro metano ed H<sub>2</sub>S; il monitoraggio ed il piano di intervento sono implementati con lo scopo di individuare ed eliminare eventuali perdite di gas esterne al corpo della discarica;
- l) In relazione al punto 11.2 dell'elaborato R02 e punto 8.3.5 dell'elaborato R07 deve essere descritto l'impiego per le operazioni di copertura giornaliera del rifiuto codice EER 17.05.04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03" prodotto in siti di bonifica in rapporto alle disposizioni di cui al recupero dei rifiuti dell'allegato "C" alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- m) Descrizione del sistema di sfiato connesso alla vasca di stoccaggio del percolato in relazione a quanto predisposto all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- n) Descrizione delle misure di prevenzione della dispersione dei rifiuti nell'ambiente adottate nella gestione della discarica in caso di condizioni di vento con velocità maggiori di 5 m/s; al fine di verificare le condizioni di vento deve essere prevista l'implementazione di un anemometro. Rif. Elaborato R07 punto 10.6 "Dispersione accidentale dei rifiuti nell'ambiente";
- o) In relazione all'elaborato R06 "Relazione tecnica biogas", ed in conformità alle norme tecniche di riferimento per il recupero dei rifiuti, è considerato recuperabile energeticamente il biogas con una concentrazione di metano pari o superiore al 30% e P.C.I. pari a 12.500 KJ/Nm<sup>3</sup>; le procedure gestionali del sistema di emergenza (Torcia) e dell'attivazione dei cogeneratori con potenzialità complessiva di 660 kW<sub>e</sub> devono essere funzionali al massimo recupero energetico possibile, conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- L'Elaborato R06 prevede l'installazione di un impianto di cogenerazione per il conseguente utilizzo energetico del biogas di discarica condizionato da percentuali di metano maggiori del 35-40% (Punto

- 3.5 dell'elaborato). Ai sensi di quanto previsto all'art. 29-bis commi 1 e 3, l'applicazione dei criteri di cui agli allegati del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. è sufficiente a garantire i requisiti tecnici di quanto disposto al Titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre, l'art. 29-ter comma 1 lett. "i" dispone che la domanda di AIA contenga la descrizione delle principali alternative alle tecniche ed alle misure proposte prese in esame dal gestore, tenuto conto di quanto disposto all'allegato XI alla parte Seconda e dell'art. 29-sexies comma 5-ter; L' art. 29-sexies comma 4 prevede che i valori limite facciano riferimento all'applicazione delle tecniche disponibili tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto in questione e delle condizioni locali dell'ambiente. È pertanto necessario definire l'applicabilità delle tecniche di trattamento e recupero energetico del biogas prima del rilascio dell'AIA, ed in tal modo l'installazione del sistema di cogenerazione; ne consegue la conformità alle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 alla norma di settore e la configurazione del sistema torcia come sistema di emergenza o di trattamento unico del biogas di discarica fino al raggiungimento delle condizioni di fattibilità.
- p) In relazione all'elaborato R06, le concentrazioni di metano stimate nell'arco temporale della gestione operativa della discarica devono essere integrate dalle stime quantitative del gas prodotto (Punto 2.4 dell'elaborato), anche in relazione all'assetto impiantistico dei motori di cogenerazione e dell'effettiva potenza elettrica generabile dalla combustione del biogas prodotto nelle diverse fasi di vita della discarica;
- q) L'elaborato R07 "Piano di Gestione Operativa", al punto 7.1 riporta i principi per l'accettazione dei rifiuti in discarica; le operazioni ivi elencate devono essere integrate con l'individuazione della tipologia di rifiuti di cui al punto 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 36/2003 relativamente ai rifiuti "regolarmente generati" o "non generati regolarmente"; Al punto 7.11.1.1 devono essere descritte le modalità di applicazione del metodo di analisi UNI 9246 relativo al rifiuto urbano biodegradabile (Punto 1 dell'allegato 6 al D.Lgs. 36/2003) ai rifiuti ammessi in discarica; Al punto 8 "Modalità di coltivazione della discarica" dovrà essere valutata la fattibilità di implementazione di un anemometro e l'eventuale procedura di gestione dello stesso al fine di evitare che lo scarico dei rifiuti possa avvenire in condizioni di vento forte (>5 m/s) potenzialmente responsabili della dispersione dei rifiuti più leggeri o polverulenti;
- r) In relazione all'allegato "A" dell'elaborato R07 "Elenco dei codici EER in ingresso all'impianto" si chiedono i seguenti chiarimenti ed eventuali aggiornamenti ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica come disposto all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.:
- i. Il codice EER 19.02.10 è escluso ai sensi della tabella 2 dell'allegato 3 al D.Lgs. 36/2003
  - ii. I codici EER 17.08.02, 19.03.05, 19.03.07, 19.04.01 non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili come disposto all'art. 7-quiues comma 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
  - iii. I codici 19.05.01 e 19.05.02 non compostati ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. "o" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. e L.G. ISPRA n° 145/2016 (Tabella 10)
  - iv. I rifiuti 16.01.19 e 16.01.20 ricompresi nell'ambito normativo di cui al D.Lgs. 209/2003
  - v. I rifiuti 16.02.14 e 16.02.16 RAEE art. 17 del D.Lgs. 49/2014
  - vi. I rifiuti 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03 e 17.01.07 inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione – art. 7 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
  - vii. I rifiuti 11.05.01 e 11.05.02 a base di Zinco – art. 7 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
  - viii. I rifiuti 15.01.06, 15.01.07 e 15.01.05 imballaggi – art. 226 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- s) Il gestore, relativamente alle operazioni di manutenzione e taratura delle singole apparecchiature funzionali ai sistemi di gestione del percolato, del biogas e delle acque di scarico, dovrà predisporre un elenco ed un programma di intervento (a partire dallo schema di cui al punto 4 dell'elaborato R08), volto

- al mantenimento della massima efficienza degli impianti a servizio della discarica e degli elementi sottoposti a verifica.
- t) Negli Elaborati R07 ed R08 dovranno essere inserite le specifiche procedure di gestione del percolato come definite al punto 3.1.2 dell'elaborato R09 "Piano di Sorveglianza e Controllo"
- u) L'elaborato R09 "Piano di Sorveglianza e Controllo" deve essere aggiornato in conformità alle disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.:
- i. La Tabella 3.2, relativamente al livello del percolato, deve essere aggiornata con le frequenze previste alla Tabella n° 2 dell'allegato 2 al Decreto in parola rispettivamente per la gestione operativa e post-operativa;
  - ii. In relazione ai punti di monitoraggio della qualità dell'aria, le modalità descritte al punto 4.1 dell'elaborato R09 dovranno essere conformate all'ubicazione degli stessi nell'elaborato D23; il report del monitoraggio della qualità dell'aria (Tabella 4.1) dovrà essere integrato dall'evidenza dei dati meteorologici utilizzati per definire l'ubicazione dei punti di controllo;
  - iii. I controlli di cui al punto 5.1.2 del PSC, finalizzati al corretto funzionamento dell'impianto di estrazione del biogas sui punti di campionamento della rete (misure con strumentazione portatile), dovrà essere confrontato con valori di soglia massimi dell'ossigeno nel gas (la presenza di ossigeno in concentrazioni del 2 % o maggiori, è compatibile con potenziali punti di ingresso di aria dall'esterno del corpo di discarica) ed associato con specifici piani di indagine ed intervento;
  - iv. Il livello di guardia relativo alla sorveglianza e controllo delle acque sotterranee, di cui al punto 9.3.2, deve essere esteso a tutti i parametri monitorati, inclusi nella tabella 9.2 "Acque sotterranee - parametri e frequenze di monitoraggio";
  - v. Il monitoraggio per il controllo delle emissioni diffuse sul corpo di discarica è previsto con una frequenza annuale (Tabella 6.2 del PSC); per un adeguato controllo di eventuali perdite di biogas, visto l'elevato numero di pozzi di captazione previsti a servizio del corpo di discarica ed in coerenza con la frequenza prevista per il monitoraggio della qualità dell'aria (mensile nella fase di gestione operativa), la frequenza di monitoraggio deve essere incrementata a trimestrale;
  - vi. Il monitoraggio delle emissioni diffuse prodotte sulla superficie del corpo di discarica, già descritto al punto 6.2, deve prevedere un piano di intervento al superamento dei valori di soglia del metano pari al 1 % v/v (circa 10.000 ppm), contenente almeno le seguenti azioni: indagine sui problemi della rete di captazione, potenziamento della rete di captazione e miglioramento della copertura. La maglia proposta per tale monitoraggio è pari a 25 metri; si chiede di aggiornare la maglia a 20 metri, in coerenza con l'area di influenza di ciascun pozzo di aspirazione del biogas di raggio pari a 20 metri.

Gruppo di lavoro  
**CTP Dott. Fabio Galìè**

**Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli**  
**Sui Fattori di Pressione Ambientali**  
**Dott. Giampaolo Di Sante**

*Documento informatico firmato digitalmente*

**Il Responsabile del Servizio Territoriale f.f.**  
**Dott. Giampaolo Di Sante**

*Documento informatico firmato digitalmente*

Pag. 6 di 7



AGENZIA  
REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE  
DELLE MARCHE

SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI ASCOLI PICENO

---

